

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4137

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI TEODORO**

Disposizioni in materia di determinazione del numero dei notai e attribuzione di alcune funzioni svolte dai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti

Presentata il 2 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende attribuire agli avvocati e ai dottori commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali, alcune funzioni già attribuite ai notai, ovvero quelle concernenti la levata del protesto di cambiali e assegni bancari.

È, inoltre, attribuita agli avvocati e ai dottori commercialisti, in concorrenza con i notai, la funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli. L'esigenza avvertita, e che la proposta di legge intende soddisfare, è quella di diminuire le funzioni dei notai oggi diventate eccessive; i compiti di questi ultimi, infatti, sono progressivamente aumentati nel corso degli anni. Tuttavia, al progressivo aumento delle funzioni notarili, non si è accompagnato un significativo aumento del numero dei notai.

Si tratta, infatti, di un numero basso soprattutto se lo si rapporta allo sviluppo

dell'economia, all'aumento della popolazione, all'incremento dei traffici giuridici. Ciononostante, è necessario che i cittadini e gli operatori economici possano contare su un sistema efficiente che garantisca risposte rapide alle proprie esigenze. È necessario, quindi, rivedere le norme che disciplinano i criteri per stabilire il numero dei notai, anche con per adeguarlo ai tempi ed alle mutate esigenze della società. L'obiettivo di una maggiore efficienza complessiva del sistema è perseguito, oltre che mediante un aumento del numero dei notai, anche con l'attribuzione di alcuni compiti già ad essi assegnati agli avvocati e ai dottori commercialisti, obiettivo conseguibile attraverso la modificazione sia di una serie di norme dell'ordinamento professionale del notariato sia di alcune leggi che disciplinano siffatte funzioni.

L'articolo 1, modificando l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inter-

viene sui parametri stabiliti per la determinazione del numero dei notai. La scelta di attribuire funzioni oggi svolte esclusivamente dai notai anche agli avvocati e ai dottori commercialisti è determinata dal fatto che si è convinti delle capacità e della preparazione dell'attuale classe forense e dei dottori commercialisti.

L'articolo 2 attribuisce alcune funzioni oggi svolte dai notai agli avvocati che

possono, pertanto, levare protesto per gli assegni bancari e le cambiali. L'articolo 3 dispone, allo stesso modo, che anche i dottori commercialisti possono esercitare le funzioni di levata di protesto per gli assegni bancari e le cambiali.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 4 della legge
16 febbraio 1913 n. 89).*

1. L'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, sentiti i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione e prevedendo che di norma ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno sei mila abitanti e un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50 mila euro di onorari professionali.

2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con le modalità di cui al medesimo comma 1 e può essere modificato parzialmente anche entro un termine più breve, qualora, se ne presenti la necessità ».

ART. 2.

(Funzioni degli avvocati).

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno

cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

ART. 4-ter. 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

5. L'avvocato che procede all'adempimento di autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.

6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale forense e sono approvati dal Ministro della giustizia ».

ART. 3.

(Funzioni dei dottori commercialisti).

1. Dopo l'articolo 1 dell'ordinamento della professione di dottore commerciali-

sta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. (*Funzioni dei dottori commercialisti*). 1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. I dottori commercialisti iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

5. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

6. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 4.

7. Il dottore commercialista nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Il dottore commercialista che procede all'adempimento dell'autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.

9. Il repertorio di cui al comma 8 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

10. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e sono approvati dal Ministro della giustizia ».

ART. 4.

(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669).

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, le parole: « notaro o » sono sostituite dalle seguenti: « avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero »;

2) al secondo comma, la parola: « notaro » è sostituita dalle seguenti: « avvocato, dottore commercialista »;

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: « dal notaro o » sono sostituite dalle seguenti: « dall'avvocato, dal dottore commercialista, »;

c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: « del notaro o » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvocato, del dottore commercialista, »;

d) all'articolo 73, primo comma, le parole: « I notari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli avvocati, i dottori commercialisti ».

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, le parole: « da un notaro o » sono sostituite dalle se-

guenti: « da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero »;

2) al secondo comma, la parola: « notaro » è sostituita dalle seguenti: « avvocato, dottore commercialista »;

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: « dal notaro o » sono sostituite dalle seguenti: « dall'avvocato, dal dottore commercialista, »;

c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: « del notaro o » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvocato, del dottore commercialista, »;

d) all'articolo 65, primo comma, le parole: « I notari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli avvocati, i dottori commercialisti ».

ART. 6.

(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349).

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: « notaio, » è sostituita dalle seguenti: « dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero »;

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: « il notaio » sono sostituite dalle seguenti: « l'avvocato, il dottore commercialista »;

2) al secondo comma, le parole: « del notaio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvocato, del dottore commercialista »;

3) al quarto comma, le parole: « Il presentatore del notaio » sono sostituite dalle seguenti: « Il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista »;

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: « del notaio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvocato, del dottore commercialista »;

2) al secondo comma, la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « avvocato, ciascun dottore commercialista »;

3) al terzo comma, la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « avvocato, dottore commercialista »;

4) al quarto comma, le parole: « del notaio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvocato, del dottore commercialista »;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: « del notaio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista » e la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « dell'avvocato, del dottore commercialista »;

e) all'articolo 6, le parole: « un notaio » sono sostituite dalle seguenti: « un avvocato, dottore commercialista »;

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: « Ai notai » sono sostituite dalle seguenti: « Agli avvocati, ai dottori commercialisti »;

2) al secondo comma, la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « avvocato, dottore commercialista »;

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascun titolo protestato, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo »;

g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della corte

d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti »;

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (*Annotazione dei protesti in repertorio speciale*) — 1. L'annotazione dei protesti cambiari è effettuata dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.

2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0048260